(N. 312)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1953

Approvazione dell'atto 5 giugno 1952 concernente regolamento di rapporti fra lo Stato e il comune di Bari, per gli arenili di Porto Nuovo e del Filoscene.

ONOREVOLI SENATORI. — Il comune di Bari vanta da epoca remota diritti di proprietà sugli arenili siti in località Porto Nuovo, fino al limite segnato dall'antico (1867) battente del mare, e ciò in forza di concessioni fatte dai cessati governi con rescritti del 26 febbraio e 18 dicembre 1790, 25 aprile 1813, 5 dicembre 1815 e 3 febbraio 1859, coi quali si ordinava la costruzione del nuovo borgo di Bari.

Per comporre la vertenza sorta in seguito alle pretese avanzate dal Comune, dopo laboriose e lunghe trattative fu convenuto di ammettere, innanzitutto, come linea base di confine, tra suoli demaniali (a nord) e suoli comunali (a sud) quella che il lido aveva nel 1867. Raggiunto tale accordo di massima, fu successivamente provveduto, con verbale del 21 maggio 1929, a stabilire una nuova linea di demarcazione col Demanio pubblico marittimo, lungo il corso Trieste e il corso della Vittoria, nel tratto compreso tra la Caserma Regina Elena e la strada di Marisabella.

Tale linea corre in parte a sud del primitivo lido del 1867 e in parte a nord.

Venne pertanto convenuto che la *definitiva linea* di confine fra i beni dello Stato (a nord) ed i beni del Comune (a sud) era costituita dalla linea di demarcazione del 1929, nei punti in cui questa corre al di sotto della linea del 1867, e da quest'ultima linea, nei punti in cui la stessa corre al disotto di quella del 1929.

Con verbale 9 agosto 1930, le aree riconosciute di pertinenza dello Stato, ubicate fra la linea del 1929 a nord e quella del 1867 a sud, non avendo più carattere di beni di demanio pubblico marittimo, vennero trasferite fra i beni patrimoniali dello Stato.

Stabilitosi che il Comune era proprietario delle aree site a sud della su cennata definitiva linea di confine e che lo Stato, a sua volta, era

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

proprietario di quelle a nord di tale linea, apparve necessario addivenire, tra i citati due Enti, a un formale reciproco trasferimento di aree, atteso che nelle more delle lunghe trattative lo Stato aveva occupato beni riconosciuti di pertinenza del Comune ed il Comune beni di pertinenza dello Stato.

Fra i predetti due Enti è stato al riguardo convenuto:

1) che la linea di confine fra la proprietà statale e la proprietà comunale è quella su cennata e, conseguentemente, che i beni siti a nord di tale linea sono di pertinenza dello Stato e quelli a sud di pertinenza del Comune;

2) l'esonero reciproco dal rendiconto dei frutti percepiti nonchè dalla corresponsione di compensi per il possesso dei beni riconosciuti di pertinenza dell'altro contraente;

3) la cessione allo Stato di aree comunali per una complessiva superficie di mq. 10.302.66 e del valore di lire 92.965.920 (compresi mq. 1.143 di terreno siti in altra zona, al lungomare Nazario Sauro, del valore di lire 16.002.000);

4) la cessione al Comune di aree statali per una complessiva superficie di mq. 32.589.14 e del valore di lire 119.144.558.

Nel 1936 il comune di Bari aveva chiesto di rendersi acquirente di una zona degli arenili del Filoscene, complessivamente estesa mq. 57.062.75, necessaria per il prolungamento della passeggiata del lungomare Nazario Sauro.

Parte di detta zona, e cioè un tratto di mq. 46.976.50, era stata sottratta alle acque del mare dallo stesso Comune con una encomiabile ed ardita opera di colmata. La rimanente porzione era costituita da arenili preesistenti (mq. 10.086.25).

A seguito di detta richiesta, l'intera zona di mq. 57.062.75 venne, con verbale 2 maggio 1938 trasferita dai beni di demanio pubblico marittimo a quelli patrimoniali dello Stato.

Nelle more delle pratiche necessarie per addivenire alla cessione lo Stato, per le proprie esigenze, occupò ed utilizzò peraltro alcune parti dell'indicata zona e precisamente:

a) mq. 3.974.75 dei vecchi arenili, necessari per la costruzione del Comando della IV Zona aerea territoriale e per una parte della Caserma dei carabinieri;

b) mq. 10.579.50 degli arenili ottenuti per colmata, di cui mq. 5.399.50 per raggiungere il fabbisogno necessario per la costruzione di detta caserma, e mq. 5.180 per la costruzione del Palazzo dell'agricoltura.

Le aree di cui al punto *a*) non vengono prese in considerazione nella regolarizzazione dei rapporti col Comune, in quanto di esse lo Stato era pieno ed assoluto proprietario e poteva pertanto liberamente disporne.

Restano invece da considerare mq. 6.111.50 di arenili preesistenti e mq. 46.976.50 di arenili ottenuti per colmata (in totale mq. 53.088), di cui mq. 23.393.50 adibiti a strada e metri quadrati 29.694.50 per uso edilizio, dai quali ultimi sono state prelevate dallo Stato le aree di cui al precedente punto *b*).

Per quanto riguarda gli arenili sottratti al mare è stato convenuto di considerare la relativa opera di colmata come eseguita in associazione fra lo Stato, proprietario del terreno, ed il Comune, finanziatore ed imprenditore del lavoro, con ripartizione del guadagno netto in ragione di un terzo a favore dello Stato e di due terzi a favore del Comune.

Partendo da tale premessa e considerando l'apporto da ciascuno dei due Enti dato per la creazione della predetta zona di mq. 53.028 (apporto costituito, per lo Stato, dal conferimento della preesistente area di mq. 6.111.50 e, per il Comune, della spesa di colmata), l'Ufficio tecnico erariale ha calcolato la quota di prodotto a ciascuno spettante, determinandola in ragione di 1/4 per lo Stato e di 3/4 per il Comune.

E poichè il valore attuale dell'intera zona (mq. 53.088) è di lire 250.837.410, detto Ufficio ha dedotto che allo Stato spetta una quota di lire 62.709.352 ed al Comune una quota di lire 188.128.058.

Della intera zona, però, lo Stato ha trattenute per sè:

1) l'area di mq. 5.399.50 del valore di lire 45.355.800 occupata dalla maggior parte della caserma dei carabinieri;

2) l'area di mq. 5.180 del valore di lire 43.512.000 occorsa per la costruzione del palazzo dell'agricoltura.

La rimanente parte della zona, estesa metri quadrati 42.508.50 (di cui mq. 23.393.50 destinati a strade e mq. 19.115 ai suoli edificatori)

del complessivo valore di lire 161.969.610, è stata attribuita in proprietà al Comune.

Tale Ente ha avuto perciò, in definitiva, beni per un valore (lire 161.969.610) inferiore alla quota di prodotto spettantegli (lire 188.128.058). Lo Stato trattiene invece beni aventi un valore di lire 88.867.800, superiore alla quota di prodotto di sua spettanza (lire 62.709.352).

Lo Stato dovrebbe perciò corrispondere al Comune la somma di lire 26.158.448.

Essendo però lo Stato, nel contempo, creditore della somma di lire 26.178.638, corrispondente alla differenza dei valori delle aree site in località Porto Nuovo, oggetto della permuta di cui è menzione nella prima parte di questa relazione, si è convenuto di considerare compensati, fra i due Enti, i rispettivi debiti e crediti, annullandosi, per opportunità pratica, la disuguaglianza di trascurabile entità esistente fra le indicate due cifre.

Sullo schema di contratto predisposto per regolare, nei termini anzidetti, i rapporti su cennati, il Consiglio di Stato, nella adunanza della Sezione terza, in data 8 aprile u.s. ha espresso parere favorevole. Detto schema è stato perciò tradotto, il 5 giugno successivo, in atto formale.

Poichè il negozio ha per oggetto, oltre che una transazione anche permuta e alienazione a trattativa privata di beni patrimoniali dello Stato aventi valore superiore ai limiti entro i quali le vigenti disposizioni consentono tale eccezionale procedura, all'approvazione di detto atto dovrà farsi luogo mediante apposito provvedimento legislativo.

A tal fine si è predisposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È approvato l'atto 5 giugno 1952, n. 314 di repertorio, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Bari, con il quale, mediante transazione, permuta e alienazione di beni patrimoniali dello Stato, sono state regolate, con il comune di Bari, le questioni riguardanti gli arenili siti in detta città, località Porto Nuovo e Filoscene.